



Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti

Milano, 11 ottobre 2017
Circolare 1/2017 - TC/mr

**A TUTTE LE AZIENDE E ASSOCIAZIONI CONSORZiate
LORO SEDI**

OGGETTO: CHIARIMENTI MINISTERIALI SULL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONOE EX ART. 10 L. 154/2016

Anche a seguito di nostra sollecitazione il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, con nota esplicativa del 5/10/2017 (prot. 13978) ha ritenuto di sottolineare quanto segue:

"L'articolo 233, comma 10, lettera d), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede, tra le risorse finanziarie del Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed esausti (di seguito CONOE) il "contributo ambientale" la cui natura obbligatoria risponde al più generale principio del "chi inquina paga" di cui all'art. 191 del TFUE".

"In sede di prima applicazione è intervenuto il comma 1 dell'articolo 10 della Legge 28 luglio 2016, n. 154, in vigore dal 25/08/2016, che, a decorrere dall'anno 2017, afferma come il contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia determinato nelle misure ivi previste, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti".

"A riguardo, si osserva che – sebbene il CONOE sia attualmente l'unico soggetto giuridicamente riconosciuto e quindi autorizzato alla riscossione del contributo ambientale – anche i futuri sistemi alternativi riconosciuti potranno procedere, secondo quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, alla riscossione dello stesso, nella medesima misura come sopra normativamente stabilita.".

"In merito alle procedure per la riscossione, l'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 154 del 2016, stabilisce che le stesse, oltre che quelle relative ai rimborsi, ai conguagli e alle eventuali fattispecie di esenzione, siano disciplinati dal CONOE.".

"In riferimento alla natura del contributo, sulla base delle previsioni normative sopra indicate, esso riveste carattere necessario ed obbligatorio e, pertanto, tutti i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 233, comma 10, lett. d) del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono tenuti ad effettuarne il versamento.".

In considerazione di quanto sopra, fermo restando l'obbligo di applicazione e del contributo a far tempo dal 1/7/2017 e la proroga della riscossione deliberata dal CONOE, al fine di venire incontro alle esigenze delle imprese onerate, fino al 30/09/2017, comunichiamo che a giorni, anche a seguito del costante e fruttifero confronto con le associazioni di categoria, saranno pubblicate sul sito del CONOE (www.conoe.it) ulteriori modalità semplificate di applicazione del contributo ed ulteriori esenzioni a beneficio di particolari categorie merceologiche.

Cordiali saluti

Il Presidente

Tommaso Campanile

Sede operativa: Via Gabrio Serbelloni, 2 - 20122 Milano
Tel. + 39 02 -76.28.07.60 – Fax +39 02 -76.02.79.11 - P.I. e C.F. 05602831009
segreteria@conoe.it - conoe@lamiappec.it - www.conoe.it
Sede legale: Viale Bruno Buozzi, 72 - 00197 Roma